CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 13 aprile 2010
(OR. en)

7763/10

Fascicolo interistituzionale: 2009/0168 (CNS)

AELE 10
SCHENGEN 29
JAI 245

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra
l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda,
il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia
e la Confederazione svizzera
sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati
che coadiuvano la Commissione europea
nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione,
l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

[1] GU C …

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

(2) In conformità della decisione .../...../UE del Consiglio, del .. [1*], e fatta salva la sua conclusione definitiva a una data successiva, la convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ("la convenzione"), è stata firmata a nome dell'Unione europea il ..… 2010.

(3) È opportuno concludere la convenzione.

[1] GU

[*] GU: inserire numero, data e riferimento di pubblicazione del doc. 7762/10.

(4) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen[1].

(5) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen[2].

(6) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

[1] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
[2] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 1

La convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ("la convenzione") e la dichiarazione comune acclusa alla stessa sono approvate a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della convenzione, al fine di impegnare l'Unione medesima.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

_____

CONVENZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SULLA PARTECIPAZIONE DI TALI STATI
AI LAVORI DEI COMITATI CHE ASSISTONO
LA COMMISSIONE EUROPEA NELL'ESERCIZIO
DEI SUOI POTERI ESECUTIVI PER QUANTO RIGUARDA L'ATTUAZIONE,
L'APPLICAZIONE E LO SVILUPPO DELL'*ACQUIS* DI SCHENGEN

L'UNIONE EUROPEA

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

di seguito denominata "Islanda",

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

di seguito denominato "Liechtenstein",

IL REGNO DI NORVEGIA,

di seguito denominato "Norvegia", e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

di seguito denominata "Svizzera",

di seguito denominati "Stati associati",

VISTO l’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen (di seguito denominato "accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia"),

VISTO l'accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen (di seguito denominato "accordo di associazione con la Svizzera"),

VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’*acquis* di Schengen (di seguito denominato "protocollo di associazione con il Liechtenstein"),

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso il 18 maggio 1999 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere firmato il 26 ottobre 2004 fra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione svizzera sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi,

VISTA la dichiarazione annessa al protocollo di associazione con il Liechtenstein firmato il 28 febbraio 2008, sulla partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi,

AVUTO RIGUARDO al fatto che i nuovi atti o provvedimenti dell'*acquis* di Schengen adottati dalla Commissione europea, di seguito denominata "Commissione", nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, per i quali sono state seguite le procedure previste dalla presente convenzione, si applicano simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati,

AVUTO RIGUARDO al fatto che la necessità di garantire l'applicazione e l'attuazione uniforme dei nuovi atti o provvedimenti dell'*acquis* di Schengen che richiedono la partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen,

CONSIDERANDO che gli accordi di associazione non precisano le modalità della partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen,

CONSIDERANDO che la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e del Principato del Liechtenstein al comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1], è attualmente prevista nell'accordo sullo Spazio economico europeo, mentre la partecipazione della Confederazione svizzera a tale comitato è prevista nello scambio di lettere allegato all'accordo di associazione con la Svizzera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

ARTICOLO 1

La presente convenzione si applica agli atti o ai provvedimenti che modificano o sviluppano l'*acquis* di Schengen, adottati dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

ARTICOLO 2

1. Gli Stati associati sono associati in qualità di osservatori ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, di seguito denominati "comitati comitatologia Schengen", ai quali è fatto riferimento nell'allegato della presente convenzione.

2. Laddove un nuovo atto che modifica o sviluppa l'*acquis* di Schengen istituisce un nuovo comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, gli Stati associati sono associati ai lavori di tale comitato a partire dall'entrata in vigore dell'atto che lo istituisce.

3. L'elenco dei comitati comitatologia Schengen è regolarmente aggiornato a cura della Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

ARTICOLO 3

1. I rappresentanti degli Stati associati sono associati ai lavori dei comitati comitatologia Schengen secondo le modalità fissate dal presente articolo.

2. In sede di comitati comitatologia Schengen gli Stati associati hanno modo di:

– illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento relativo all'attuazione, all'applicazione o allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, o dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;

– pronunciarsi su qualsiasi questione inerente all'elaborazione e allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3. Gli Stati associati hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitati comitatologia Schengen. Previa discussione al riguardo, la Commissione può esaminare tali suggerimenti nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa.

4. Gli Stati associati non partecipano alle votazioni dei comitati comitatologia Schengen e si ritirano al momento di una votazione.

5. Quando sono convocate le riunioni dei comitati comitatologia Schengen, gli Stati associati ricevono l'ordine del giorno, i progetti di provvedimenti sui quali sono invitati a esprimere un parere e altri eventuali documenti di lavoro pertinenti, contemporaneamente agli Stati membri dell'Unione europea.

6. I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti dei comitati comitatologia Schengen sono quelli che si applicano ai documenti della Commissione[1].

7. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione e nello stabilire gli aspetti procedurali dei comitati comitatologia Schengen, è fatto riferimento al presente articolo.

ARTICOLO 4

La Commissione, quando elabora proposte che modificano o sviluppano le disposizioni dell'*acquis* di Schengen, consulta in via informale gli esperti degli Stati associati, così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati "Stati membri", in fase di stesura delle proposte.

[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

ARTICOLO 5

1. L'adozione di nuovi atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea[1].

Fatto salvo il paragrafo 3,

– tali atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati, a meno che gli atti o i provvedimenti stessi non prevedano espressamente altrimenti;

– il fatto che ciascuno degli Stati associati accetti tali atti o provvedimenti instaura diritti e obblighi tra lo Stato associato, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.

2. L'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dalla presente convenzione è comunicata agli Stati associati.

L'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dal Segretariato generale della Commissione, con riferimento al presente articolo, se tale adozione è notificata agli Stati membri.

[1] Al momento della firma della presente convenzione, tali atti o provvedimenti sono adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

Ove non sia notificata agli Stati membri dal Segretariato generale della Commissione, l'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dalla Direzione generale della Commissione responsabile dell'adozione di tali atti o provvedimenti, con riferimento al presente articolo.

3. Ogni Stato associato si pronuncia autonomamente in merito all'accettazione del contenuto degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 e al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Tali decisioni sono notificate alla Commissione nei 30 giorni successivi alla comunicazione, da parte della Commissione, degli atti o dei provvedimenti in questione.

Per l'accettazione, da parte degli Stati associati, degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 e per le conseguenze della mancata accettazione, si applicano le seguenti disposizioni:

– Islanda e Norvegia: articolo 8 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia;

– Svizzera: articolo 7 dell'accordo di associazione con la Svizzera;

– Liechtenstein: articolo 5 del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

ARTICOLO 6

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all'applicazione della presente convenzione, gli Stati associati versano al bilancio generale dell'Unione europea un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti pari a un importo di 500 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

Tale importo di 500 000 EUR è adeguato con uno scambio di lettere ove lo richieda l'evoluzione del numero di comitati comitatologia Schengen ai quali partecipano gli Stati associati, o la frequenza delle riunioni.

2. Le spese di viaggio dei rappresentanti che partecipano alle riunioni dei comitati comitatologia Schengen non sono rimborsate.

ARTICOLO 7

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. L'Unione europea e gli Stati associati approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.

3. L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all'approvazione dell'Unione europea e di almeno uno degli Stati associati.

4. La presente convenzione entra in vigore, per l'Unione europea e lo Stato associato interessato, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di approvazione o ratifica presso il depositario.

5. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione entra in vigore soltanto dopo l’entrata in vigore del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

ARTICOLO 8

1. Per quanto riguarda la Norvegia e l'Islanda, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

2. Per quanto riguarda la Svizzera, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera.

3. Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi il protocollo di associazione con il Liechtenstein.

4. Tale cessazione è notificata al depositario.

ARTICOLO 9

La presente convenzione e la dichiarazione comune sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmentefede.

Fatto a Bruxelles,

PER L'UNIONE EUROPEA

PER LA REPUBBLICA D'ISLANDA

PER IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

PER IL REGNO DI NORVEGIA

PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

ALLEGATO

Elenco dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* Schengen:

– comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti[1];

– comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[2] e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[3]; tale comitato assiste la Commissione europea anche nell'applicazione dei seguenti strumenti giuridici:

  – regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)[4];

1 GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
2 GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
3 GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.
4 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

– regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[1];

– decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[2];

– comitato istituito dalla decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE[3], e dal regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE[4], per assistere la Commissione europea nella modifica del manuale SIRENE;

– comitato istituito dalla decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri[5];

1 GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.
2 GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.
3 GU L 64 del 2.3.2004, p. 45.
4 GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5.
5 GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

– comitato istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[1], per assistere la Commissione europea nel settore delle frontiere esterne;

– comitato "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[2];

– comitato istituito dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)[3] (comitato dei visti).

_____

1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
2 GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
3 GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL'ASSOCIAZIONE SPECIFICA ALL'ATTUAZIONE, ALL'APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL'*ACQUIS* DI SCHENGEN

Le Parti contraenti dichiarano congiuntamente che l'associazione specifica della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen non può essere considerata un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra l'Unione europea e quei paesi.